

IL COMMERCIALISTA VENETO n. 282 / 2024



ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DELLE TRE VENEZIE

INSERTO

Organismo di Vigilanza e reati ambientali: applicazioni operative

PARTE III

ALBERTO PESENATO

Ordine di Verona

(parte I e parte II: vedi CV n. 278 e 279)

Organismo di Vigilanza e reati ambientali: applicazioni operative

Parte III

Il D. Lgs 152/06 *statuisce chiaramente che l'applicazione puntuale delle norme relative ai reati ambientali non hanno completezza se non è adottato, nell'Ente o azienda, un Modello di organizzazione gestione e controllo. Si fornisce qui un estratto della metodologia da applicare per adeguarsi a quanto disposto.*

Alberto Pesenato¹
Dottore Commercialista in Verona

1. PREMESSA

I temi dell'ambiente e della salute e sicurezza sul lavoro sono materie in cui sono coinvolte gran parte delle aziende. Come si sa dalle notizie note a tutti e dalle statistiche nazionali, i reati ascritti ad essi implicano responsabilità veramente impegnative per le aziende con conseguenze a volte disastrose.

Nel presente contributo si propongono delle appropriate check list riferite ai reati presupposto in materia ambientale².

La più rilevante novità introdotta dal d.lgs. 121/2011 è quella dell'inserimento dei reati ambientali nei cataloghi dei reati presupposto della responsabilità degli enti previsti dal d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

1.1. I reati presupposto

Nel recepire la direttiva il legislatore, per configurare le ipotesi di responsabilità degli enti per illeciti ambientali, ha selezionato alcune figure di reato già previste dall'ordinamento penale, nonché quelle introdotte all'uopo (e cioè quelle di cui agli artt. 727-bis e 733-bis c.p.) e ritenute corrispondere al catalogo richiamato dalla normativa sovranazionale. E' stato così inserito all'art. 25-undecies del d. lgs. 231/2001 un nuovo catalogo di reati presupposto della responsabilità degli enti che ricomprende le seguenti fattispecie:

Inquinamento idrico Scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose e scarico delle medesime sostanze in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione (rispettivamente art. 137, commi 2 e 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

Scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari (art. 137, comma 5, primo e secondo periodo, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

Violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 137, comma 11, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

Scarico in mare da parte di navi ed aeromobili di sostanze di cui è vietato lo sversamento (art. 137, comma 13, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

Rifiuti Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, primo e secondo periodo, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

Inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attività concernenti i rifiuti (art. 256, comma 4, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

Miscelazione non consentita di rifiuti (art. 256, comma 5, d.lgs. 3 aprile 2006, n.152); **Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi** (art. 256, comma 6, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

Predisposizione od uso di un falso certificato di analisi dei rifiuti (art. 258, comma 4 e art. 260-bis, commi 6 e 7, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

Violazioni del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, comma 8, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

Bonifica siti inquinati, inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee ed omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (art. 257, commi 1 e 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Inquinamento atmosferico, superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (art. 279, comma 5, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (cd. Convenzione di Washington del 3 marzo 1973)

Importazione, esportazione, trasporto ed uso illeciti di specie animali e commercio di piante riprodotte artificialmente (art. 1, commi 1 e 2 e art. 2, commi 1 e 2, legge 7 febbraio 1992, n. 150);

Falsificazione o alterazione di certificazioni e licenze ed uso di certificazioni e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, legge 7 febbraio 1992, n. 150)

Violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, comma 6, legge 28 dicembre 1993, n. 549)

Inquinamento navi Sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, commi 1 e 2, d.lgs. 6 novembre 2007, n. 202);

Sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, commi 1 e 2, d.lgs. 6 novembre 2007, n. 202).

2. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

Le attività condotte dall'azienda possono rendere possibili la commissione di reati riferiti all'ambiente.

Si possono individuare due diverse tipologie di "attività sensibili":

- **attività sensibili operative**, riconducibili a quelle attività nel cui ambito si presenta direttamente il rischio di commissione di reati ambientali. In particolare, rientrano in questa categoria:

- 1) *gestione dei rifiuti*. Gestione amministrativa documentale dei rifiuti, monitoraggio depositi, contatti con smaltitori e trasportatori,
- 2) *manutenzione*. Gestione attività di manutenzione su impianti potenzialmente impattanti sull'ambiente (es. filtri), gestione rifiuti prodotti,
- 3) *gestione aspetti ambientali*. Gestione del SGA (Sistema di Gestione Ambientale); Monitoraggio normativa ambientale; Supporto alla gestione aspetti ambientali di stabilimento; Gestione autorizzazioni e analisi (emissioni in atmosfera, scarichi industriali, FGAS, ecc.);

- **attività sensibili di sistema**, riconducibili a quelle attività che, pur non determinando in maniera diretta la commissione dei Reati Ambientali, potrebbero concorrere alla determinazione di condizioni che permettono o favoriscono la loro commissione in successive fasi dell'operatività aziendale.

In particolare, rientra in questa categoria:

- 1) *gestione degli acquisti*,
- 2) *valutazione dei fornitori*.

Se la gestione ambientale dell'impresa fosse caratterizzata inoltre da un costante rapporto con le autorità competenti alla direzione dei procedimenti autorizzativi nonché con gli organi di controllo, comporterebbe l'esposizione dell'impresa al rischio collegato alla commissione di reati contro la P.A.

¹ Autore dei manuali: "Revisore Legale" IX Edizione 2020 WKI Ipsa e "Organismo di Vigilanza" IX Edizione 2023 WKI Ipsa. Altri contributi in www.albertopesenato.net www.formazione revisori.net .

² L'autore si riserva la possibilità di elaborare una più completa e dettagliata composizione di specifici protocolli in forma descrittiva a corredo delle check list qui proposte in una eventuale prossima edizione.

3. SGA: CERTIFICATO CONFORMEME ALLE NORME ISO 14001

Il Sistema di Gestione Ambientale della Società dovrebbe prevedere:

- **Analisi e valutazione dei rischi riconducibili ad aspetti ambientali.** La società, nell'ambito del controllo dei propri processi, deve determinare quegli aspetti che hanno o possono avere impatti significativi sull'ambiente (aspetti ambientali significativi) provvedendo alla loro identificazione e valutazione sulla base di criteri derivati da best practice e/o da specifici disposti normativi. Il procedimento di identificazione e valutazione dovrebbe essere condotto considerando le condizioni operative normali e anomale, nonché le situazioni di emergenza ragionevolmente prevedibili e tenere in debita considerazione gli aspetti relativi ad attività, prodotti e servizi dell'organizzazione. Gli aspetti ambientali devono essere monitorati tenendo conto dei flussi in ingresso e in uscita (intenzionali e non) associati alle attività condotte dalla Società, ai prodotti e ai servizi, sia attuali sia, se del caso, passati, agli sviluppi nuovi o pianificati o ad attività, prodotti e servizi nuovi o modificati.
A valle dell'attività di valutazione la Società deve predisporre ed aggiornare secondo necessità, il documento Analisi Ambientale del Sito che costituisce uno tra gli strumenti principali per la definizione dei controlli.
- **Attività di controllo, monitoraggio e relative procedure di gestione dei principali aspetti ambientali.** La Società, a valle dell'analisi ambientale del sito e per ciascuna delle proprie attività alle quali siano associati aspetti ambientali significativi, deve provvedere a definire specifici controlli anche attraverso l'elaborazione di specifiche procedure, istruzioni operative, linee guida o di altra eventuale documentazione da essa ritenuta pertinente.
Il controllo dell'attuazione di quanto disposto è affidato anche alle specifiche attività di controllo, attraverso cui le eventuali non conformità rilevate possono essere oggetto di trattamento.
- **Piano di emergenza – Organigramma.** La gestione delle emergenze è attuata attraverso specifici piani che prevedono l'identificazione delle situazioni che possono causare una potenziale emergenza e delle relative modalità di risposta (es. incendi; eventi naturali eccezionali; inquinamento chimico - batteriologico).
L'efficacia dei piani così predisposti deve essere verificata periodicamente.
Tra il personale sono individuati gli addetti agli interventi di emergenza; essi devono essere in numero sufficiente e preventivamente formati secondo i requisiti di legge. Sono disponibili e mantenuti in efficienza idonei sistemi per la lotta agli incendi scelti per tipologia e numero in ragione della specifica valutazione del rischio di incendio ovvero delle indicazioni fornite dall'autorità competente; sono altresì presenti e mantenuti in efficienza idonei presidi sanitari.

4. UN APPROCCIO SISTEMATICO

Le 3 check list (Tavole 1, 2 e 3) qui presentate affrontano i comportamenti di carattere generale, l'organizzazione e la metodologia di approccio tecnico ed infine il possibile coinvolgimento dell'azienda nella commissione dei reati ascritti.

Esse vogliono essere unicamente di indirizzo alla gestione del tema specifico e come sempre sarà l'utilizzatore delle stesse ad integrarle e dove il caso svilupparle adeguatamente.

Sono state tralasciate nelle check lists i quesiti riguardanti:

Inquinamento navi Sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, commi 1 e 2, d.lgs. 6 novembre 2007, n. 202);

Sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, commi 1 e 2, d.lgs. 6 novembre 2007, n. 202).

L'autore, come sempre, sarà grato a coloro che volessero contribuire a migliorare le stesse.

Si presentano qui 3 Check list:

Reati ambientali: parte generale (Tavola 1)

Reati ambientali: verifica analitica (Tavola 2);

Reati ambientali: rischio reato³ (Tavola 3).

Tavola 1 Reati ambientali: parte generale

Superiore immediato	
Responsabile della regola normativa	

La presente check list si riferisce ai Reati Ambientali, previsti dalle Direttive 2008/99/CE, 2009/123/CE e 2005/35/CE e richiamati dall'art. 25-undecies del Decreto,

IN QUESTA CHECK LIST LA RISPOSTA «NO» IMPONE LO STUDIO APPROFONDITO DELLA PROCEDURA, L'ANALISI DELLE EVENTUALI IMPLICAZIONI DI VERIFICA RIFERITE AI COMPORTAMENTI SPECIFICI

Descrizione	Sì	No	Note
<p>La presente <i>check list</i> prevede a carico dei Destinatari, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti del Gruppo nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto di:</p> <p>1. porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare le fattispecie rientranti tra i Reati di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo);</p> <p>2. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato rientranti tra quelle sopra descritte possano potenzialmente diventarlo;</p> <p>3. utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati presupposto.</p>			

Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio

Si indicano di seguito i principi procedurali che in relazione ad ogni singola Area a Rischio gli Esponenti Aziendali sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali ovvero possono formare oggetto di comunicazione da parte del ODV:

1. si deve richiedere l'impegno dei Partner. Fornitori e parti terze al rispetto degli obblighi di legge in tema di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo;
2. la selezione delle controparti destinate a fornire i servizi di **raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti** (quali ad esempio le imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata), siano essi Partner, Fornitori o parti terze deve essere svolta con particolare attenzione e in base ad apposita procedura interna.
In particolare, l'affidabilità di tali Partner o Fornitori deve essere valutata, ai fini della prevenzione dei Reati richiamati dall'art. 25-undecies del Decreto, anche attraverso specifiche indagini *ex ante*;
3. deve essere rispettata da tutti gli Esponenti Aziendali la previsione del Codice etico diretta a vietare comportamenti tali che siano in contrasto con la prevenzione dei Reati contemplati richiamati dall'art. 25-undecies del Decreto;
4. nel caso in cui si ricevano segnalazioni di violazione delle norme del Decreto da parte dei propri Esponenti Aziendali e/o Collaboratori Esterni è tenuta ad intraprendere le iniziative più idonee per acquisire ogni utile informazione al riguardo;
5. in caso persistano dubbi sulla correttezza di comportamenti dei Collaboratori Esterni, l'OdV emetterà una raccomandazione per il Comitato di Controllo e/o per gli Organi Direttivi delle Società interessate.

In tutte le fasi del processo, ed in particolare nelle seguenti attività, è fatto divieto di tenere comportamenti che:

- in sede di incontri formali e informali, possano indurre i rappresentanti della Pubblica Amministrazione a favorire indebitamente il rilascio delle certificazioni/autorizzazioni;
- in sede di predisposizione della documentazione necessaria, possano influire sulla scelta del rilascio delle certificazioni/autorizzazioni;
- in sede di ispezioni e verifiche, possano influenzare indebitamente, nell'interesse della Società, il giudizio/parere degli organismi di controllo.

Rapporti con parti terze

Nei contratti con i Consulenti, i Partner i Fornitori e parti terze deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché del Modello.

Tavola 2 Reati ambientali: verifica analitica

Superiore immediato	
Responsabile della regola normativa	

IN QUESTA CHECK LIST LA RISPOSTA «NO» IMPONE LO STUDIO APPROFONDITO DELLA PROCEDURA, L'ANALISI DELLE EVENTUALI IMPLICAZIONI DI VERIFICA RIFERITE AI COMPORTAMENTI SPECIFICI

Premessa / Nota importante

Le domande proposte in questa *check list* sintetizzano la ben più ampia e puntuale attenzione che la Società vorrà porre nel definire e regolamentare il vasto campo di rischio ambientale rivolgendosi a persone od Organizzazioni di sicura competenza al fine di adottare ed applicare procedure tali da evitare l'incorrere in reati ed illeciti.

Qui di seguito si pongono alcune domande che permettono una prima analisi da parte degli Organi di *Governance* che sono tenuti ad applicare la legislazione vigente in materia di ambiente (art. 25-undecies, D.Lgs. 231/2011):

1. Organizzazione aziendale in merito alle tematiche ambientali
2. Gestione rifiuti
3. Gestione delle acque reflue
4. Emissioni acustiche
5. Gestione delle emissioni in atmosfera
6. Sostanze lesive dell'ozono atmosferico
7. Bonifica dei siti contaminati

Ambiente

Il processo è composto dalle attività necessarie a garantire il rispetto delle normative in materia di tutela ambientale e a certificare l'attuazione degli adempimenti agli organismi pubblici preposti ai controlli (Reati di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo, art. 192 comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006).

Il processo si articola sostanzialmente in due fasi:

- gestione degli adempimenti in materia di bonifiche ambientali, inquinamento atmosferico, idrico, acustico, elettromagnetico e smaltimento rifiuti;
- gestione di ispezioni e verifiche.

Organismo di Vigilanza e reati ambientali: applicazioni operative

Descrizione	Si	No	Note
1 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE			
Esiste un programma di verifiche in relazione alle attività di carattere ambientale?			
Nel corso delle suddette verifiche viene verificata la conformità normativa di tutti gli aspetti ambientali pertinenti?			
Nell'ultimo anno sono avvenuti incidenti? Essi sono stati documentati in qualche modo?			
Le responsabilità e le modalità di comportamento in caso di incidente sono chiare? Esse sono documentate in qualche modo?			
Esiste un piano di allarme con tutti i numeri di telefono necessari?			
Sono state valutate le fonti di pericolo derivanti da ditte limitrofe?			
Sono definite responsabilità e modalità (anche non scritte) per rilevare e gestire eventuali non-conformità in campo ambientale?			
Le non conformità emerse durante l'anno sono state prese in considerazione e risolte? Sono state prese le misure necessarie perché non si verifichino nuovamente?			
L'affidabilità di Partner e Fornitori viene valutata, ai fini della prevenzione dei Reati ex art. 25-undecies, D.Lgs. 231/2011, attraverso specifiche indagini ex ante;			
Vengono o sono state effettuate in passato attività di <u>auditing</u> in campo ambientale?			
È descritto il <u>campo di applicazione del sistema di gestione ambientale</u> ?			
È definita una <u>politica ambientale</u> ?			
Viene verificata periodicamente (ogni 3/4 mesi) la conformità legislativa ed aggiornato il registro delle <u>prescrizioni legali</u> ?			
Viene aggiornata annualmente la <u>Valutazione ambientale iniziale</u> considerando eventuali nuovi impatti ambientali, variazioni delle prescrizioni legali, variazione delle attività svolte ecc.			
Sono stati definiti gli <u>aspetti ambientali</u> rilevanti?			
La valutazione degli <u>impatti ambientali</u> è aggiornata annualmente?			
Sono definite responsabilità e modalità (anche non scritte) per definire e valutare <u>obiettivi ed i traguardi ambientali</u> ?			
Viene effettuato annualmente il <u>Riesame della Direzione</u> ?			
Le <u>registrazioni</u> previste dal sistema di gestione sono aggiornate?			
Le non conformità emerse durante l'anno sono state prese in considerazione e risolte. Sono state prese le misure necessarie perché non si verifichino nuovamente?			
2 GESTIONE RIFIUTI			
Sono disponibili delle Procedure interne per la gestione dei rifiuti?			
È disponibile un elenco con tutti i rifiuti prodotti dall'azienda? I rifiuti sono stati identificati, suddivisi in pericolosi e non pericolosi ed è stato assegnato il codice CER?			
Ci sono Esiste un responsabile dell'assegnazione del codice CER per nuovi rifiuti? rifiuti assimilati/assimilabili a quelli solidi urbani?			
I rifiuti assimilati agli urbani vengono conferiti tramite apposita convenzione (stipulata fra l'ente gestore della discarica o impianto ed il conferente)?			
Esistono accordi con imprese che effettuano un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti?			
Si sono verificate le caratteristiche di idoneità all'espletamento di tale attività?			
Si è accertato della serietà dell'impresa che effettua lo smaltimento?			
<i>Inserire il contratto nel dossier permanente.</i>			
Esiste un elenco di ispezioni o/e verifiche in relazione alle attività di carattere ambientale? - in corso; - concluse.			
Esiste un elenco delle sanzioni eventualmente comminate a seguito di ispezioni e/o verifiche?			
Per ogni ispezione – verifica esiste un fascicolo (documentazione a supporto, verbalizzazione delle decisioni, intestazione/formalizzazione dei documenti e modalità/tempistiche di archiviazione)? - Verifica della corrispondenza delle dichiarazioni e certificazioni presentate con la documentazione tecnica di supporto. - Archiviazione dei flussi documentali fra le funzioni della Società interessate e gli organi della Pubblica Amministrazione deputati al rilascio di autorizzazioni e/o di certificazione attestante la conformità alle prescrizioni di legge, o deputati all'effettuazione di ispezioni e verifiche.			
Responsabilità primaria Il responsabile della sicurezza e dell'ambiente dell' Azienda è tenuto a definire, attuare e coordinare tutte le iniziative atte a garantire la sicurezza degli impianti, macchinari, attrezzature ed il rispetto delle norme inerenti alla prevenzione e protezione dai rischi ed alla protezione ambientale. È inoltre tenuto ad essere presente durante le visite ispettive degli enti competenti e affiancare i preposti.			
Responsabilità specifiche Il responsabile della sicurezza e dell'ambiente è tenuto a: 1. assicurare, in collaborazione con le direzioni e con i servizi aziendali di volta in volta interessati, il rispetto delle norme inerenti alla prevenzione e protezione dai rischi, alle condizioni ambientali nel luogo di lavoro, al controllo delle emissioni, degli scarichi e dei rifiuti, alla prevenzione degli incendi ed al risparmio energetico. 2. controllare che su impianti, macchinari, attrezzature e ambienti vengano effettuati periodici controlli per evidenziare eventuali difformità dalle norme e provvedere ai necessari interventi tenendo conto delle esigenze produttive e dei budget aziendali. 3. controllare che vengano rispettati i limiti di rumore per l'impatto ambientale esterno effettuando le dovute rilevazioni dei dati ambientali (es.: rumore esterno) 4. essere costantemente aggiornato circa la normativa in materia ambientale in modo da analizzare le nuove norme, scadenze di legge, disposizioni legislative, aggiornamenti normativi, circolari interpretative che regolarizzano il settore con verifica della applicabilità alla realtà aziendale <i>AI & El Spa</i> a seguito di tale valutazione effettuare gli adempimenti necessari secondo le scadenze previste.			

Organismo di Vigilanza e reati ambientali: applicazioni operative

2.1 DEPOSITO TEMPORANEO			
3.1 L'azienda effettua il deposito temporaneo dei rifiuti? <i>raggruppamento dei rifiuti, effettuato prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti</i>			
3.2 L'asporto dei rifiuti avviene nel rispetto dei limiti temporali o di volume prescritti? (art. 183 D.Lgs. 152/06) (3 mesi oppure 30 mc complessivi di cui al massimo 10 mc di pericolosi; assenza di Policlorodibenzodiossine-dibenzofurani-dibenzofenoli (vedere normativa aggiornata))			
3.3 È osservato il divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi con diverse caratteristiche di pericolo e di rifiuti pericolosi e non pericolosi?			
L'azienda produce rifiuti sanitari?			
Se sì, questi vengono gestiti secondo quanto prescritto dall'art. 277 del D.Lgs. 152/06?			
3.6 Come vengono rilevati quantitativamente?			
3.7 L'area per il deposito temporaneo è adeguata per consentire agevolmente le operazioni di carico e scarico dei rifiuti?			
3.8 Il deposito temporaneo è ubicato in aree idonee? Il luogo di stoccaggio dei rifiuti pericolosi corrisponde alle norme legislative (vasca di contenimento, protezione dalle acque piovane, etichettatura dei contenitori ecc.)?			
3.9 I rifiuti sono etichettati secondo la normativa in materia di imballaggio e etichettatura delle sostanze pericolose? (art. 183, l. bb e 193, c. 4)			
3.10 Nel sito sono presenti idonei contenitori ed in numero sufficiente, per la raccolta differenziata dei rifiuti?			
I contenitori per la raccolta dei rifiuti ed i relativi coperchi sono integri?			
L'area per il deposito dei rifiuti pericolosi è visivamente delimitata?			
Tutti i rifiuti depositati (pericolosi e non pericolosi) sono stati registrati in carico e/o la scheda Area Registro cronologico almeno entro 10 giorni dalla loro produzione?			
I rifiuti depositati sono esclusivamente quelli prodotti dallo stabilimento?			
2.2 STOCCAGGIO			
L'azienda effettua lo stoccaggio dei rifiuti? <i>(deposito preliminare prima di avviarli a smaltimento D15 oppure messa in riserva prima di avviarli a recupero R13)</i>			
Se è stato effettuato lo stoccaggio, è stata inoltrata richiesta di autorizzazione alla Provincia (rifiuti destinati allo smaltimento o destinati al recupero)? L'autorizzazione ha validità di 5 anni.			
2.3 REGISTRAZIONI			
L'azienda affida i rifiuti prodotti a terzi per il trasporto e lo smaltimento/ recupero?			
Sono disponibili le copie dei contratti con le imprese incaricate del ritiro dei rifiuti?			
L'azienda verifica il possesso, da parte dei terzi affidatari, delle iscrizioni ed autorizzazioni necessarie per il trasporto e lo smaltimento delle specifiche categorie di rifiuti ad essi consegnati?			
L'autorizzazione/iscrizione è efficace? Validità anni cinque, salvo diverse scadenze ivi previste; eventuale necessità di presentazione di idonee garanzie finanziarie per lo svolgimento delle attività del caso			
Se sono disponibili le copie delle autorizzazioni/comunicazioni delle imprese incaricate del ritiro dei rifiuti, vengono effettuati controlli a cura del Responsabile del sito sulle tipologie di rifiuti autorizzate?			
Sono disponibili gli elenchi degli automezzi delle imprese incaricate del ritiro dei rifiuti?			
Vengono effettuati controlli a cura del Responsabile del sito sulle targhe degli automezzi.			
Sono disponibili, se necessarie, le lettere di nomina dei "Consulenti per la sicurezza del trasporto delle merci pericolose" (ADR) delle imprese?			
I ritiri vengono effettuati dalle imprese con cui sono stati stipulati i contratti?			
Il trasporto dei rifiuti assimilati agli urbani avviati allo smaltimento conferiti ai gestori del servizio pubblico di raccolta in regime di tassa (se avvenuto) è stato effettuato senza il formulario di identificazione?			
Viene eseguita la caratterizzazione del rifiuto nel caso di: <ul style="list-style-type: none"> • Conferimento in discarica • Conferimento ad impianti di termovalorizzazione (inceneritori) • Conferimento ad attività di recupero rifiuti operanti in regime semplificato • il gestore dell'impianto lo richieda 			
I certificati di analisi dei rifiuti sono eseguiti da un laboratorio qualificato ed indipendente?			
Le informazioni comunicate al laboratorio per l'analisi del rifiuto (origine, natura, caratteristiche) da chi sono fornite? Sono corrette?			
L'azienda predispose il formulario di trasporto per l'identificazione dei rifiuti durante il loro trasporto?			
L'azienda predispose il formulario di trasporto per l'identificazione dei rifiuti?			
Il formulario è compilato secondo le modalità previste dalla legge conforme al modello contenuto nel DM 1° aprile 1998, n.145 e della Circolare Ambiente/Industria del 4 agosto 1998 (in particolare in 4 copie, annotazione della corrispondente operazione di scarico del Registro di carico e scarico)?			
I formulari sono vidimati dall'Agenzia delle entrate o dalle CCIAA e annotati sul registro IVA acquisti (estremi seriali e numerici del formulario).			
I dati anagrafici dell'azienda e/o la correzione della sede legale riportati sul frontespizio sono corretti?			
Per il ritiro di ogni tipologia di rifiuto, e presso ogni centro, è prodotto il relativo formulario?			
Per quanti formulari i destinatari finali NON hanno restituito entro tre mesi l'originale (o copia conforme) controfirmato?			
In quanti casi di mancato ricevimento della copia del formulario/ mail controfirmata NON è stata fatta la segnalazione alla competente struttura aziendale ai fini dell'inoltro della relativa comunicazione alla Provincia (predisporre lettera fax-simile)?			
Il Formulario/ i file informatici sono conservati nel medesimo luogo del Registro e per 5 anni?			
L'azienda effettua spedizioni transfrontaliere di rifiuti?			

Organismo di Vigilanza e reati ambientali: applicazioni operative

Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti, secondo il regolamento 1013/2006/CE il produttore/detentore del rifiuto (detto notificatore) deve compilare e trasmettere una preventiva notifica scritta (allegato IA) all'autorità competente di spedizione, corredata da documento di accompagnamento standard, informazioni aggiuntive e contratto di garanzia finanziaria. Tale autorità provvede all'inoltro alle autorità di destinazione e di transito. Il notificatore deve attendere il consenso scritto da parte di queste autorità prima di dare inizio alla spedizione. Tutto ciò corrisponde?			
La gestione dei registri di carico e scarico avviene con le modalità e la periodicità di annotazioni previste dalla legge, conformi al modello DM 148/1998 (registrati in carico almeno entro 10 giorni dalla loro produzione e in scarico entro 10 giorni dal trasporto)?			
I registri sono vidimati dalla Camera di Commercio (non più anche dall'ufficio delle Entrate dal 13 febbraio 2008)?			
I dati anagrafici dell'azienda riportati sul frontespizio e/o la correzione della sede legale nel campo note sono corretti?			
Le numerazioni iniziano dalla n°1/anno?			
Le date delle registrazioni sono sequenziali?			
Se il registro è tenuto in forma informatica si provvede alla stampa del registro entro i termini previsti per le annotazioni?			
Sono previste adeguate procedure e tempi di segnalazione al responsabile dei registri delle varie movimentazioni di rifiuti e sono previste verifiche dell'adeguatezza delle procedure, anche attraverso il controllo delle quantità di rifiuti			
Sull'operazione di scarico è riportato il n. del formulario del rifiuto oggetto della medesima operazione di (carico e) scarico annotata sul Registro?			
Il Registro è conservato presso "ogni impianto di produzione, stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti (nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto e presso la sede dei commercianti e degli intermediari)"			
I registri di carico e scarico, integrati con i relativi formulari di trasporto, sono conservati per almeno cinque anni dalla data dell'ultima registrazione?			
La quantità è indicata in peso (kg/lt) o in volume (mc)? L'unità di misura scelta è poi mantenuta su tutte le copie del formulario di trasporto?			
Per quante registrazioni le quantità in scarico NON corrispondono a quelle in carico?			
In quanti casi di differimento tra il peso accertato a destino e quello stimato la variazione NON è stata riportata nelle note?			
I rifiuti assimilati agli urbani avviati allo smaltimento attraverso i gestori del servizio pubblico di raccolta in regime di tassa (se presenti) NON sono stati registrati?			
Nei registri sono annotati esclusivamente i rifiuti prodotti/detenuti dall'azienda?			
Viene compilato il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (M.U.D.) ove ancora previsto entro il 30 aprile di ogni anno?			
Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (M.U.D.) è inviato alla locale Camera di commercio entro i termini di legge?			
2.4 OLI USATI			
L'azienda detiene a qualsiasi titolo una quantità di olio minerale usato superiore a 300 litri/anno?			
Art. 216-bis l'olio esausto è stivato in modo idoneo e non viene miscelato con altri rifiuti pericolosi né con tipologie diverse di oli usati da destinare a processi di trattamento diversi?			
L'olio viene ceduto interamente al Consorzio Obbligatorio degli oli usati o suoi concessionari?			
Se lo stoccaggio degli oli esausti supera i 500 litri si devono seguire le norme tecniche dell'allegato C al DM 16 maggio 1996, n.392			
Sul registro di carico e scarico dei rifiuti, formulario di trasporto e MUD sono annotati anche gli oli esausti?			
A richiesta del COOU sono eseguite le analisi 1 volta all'anno?			
2.5 IMBALLAGGI			
L'azienda produce o utilizza imballaggi?			
Se l'azienda produce o utilizza imballaggi (esclusi gli utenti finali che utilizzano la merce imballata e conferiscono a terzi rifiuti di imballaggio) ha aderito al CONAI (fisso di 5,16 euro + % sul fatturato x aziende con ricavi > 516.456,90 euro)?			
<i>È rispettato il termine di adesione? (per le imprese già costituite il termine è scaduto il 28 febbraio 1999; per le imprese di nuova costituzione deve avvenire entro 1 mese dalla data di inizio attività)</i>			
<i>È stata pagata la quota di adesione? (verificare la ricevuta di versamento)</i>			
L'Azienda rientra nelle categorie di "PRIMA CESSIONE" di imballaggi? Appartiene ad una delle seguenti categorie? Prima cessione da produttore/importatore di imballaggi vuoti a utilizzatore Prima cessione da produttore/importatore di imballaggi vuoti a commerciante/distributore Prima cessione da produttore/importatore di imballaggi vuoti ad altro produttore di imballaggi vuoti Prima cessione da produttore/importatore di materie prime a utilizzatore/produttore Importatore di imballaggi/utilizzatore Autoproduttore Acquirenti/riempitori di imballaggi vuoti e importatori di imballaggi pieni (circuiti cauzionali) Imballaggi usati/ricondizionati <i>Se sì, il produttore/importatore – auto produttore deve effettuare le procedure relative all'applicazione del CONTRIBUTO AMBIENTALE. L'utilizzatore è tenuto a pagare l'intero importo della fattura del Produttore/importatore, nella quale è esposto il Contributo Ambientale e ad aggiungere le diciture previste nelle proprie fatture</i>			
Viene versato il Contributo Ambientale CONAI al momento della prima cessione effettuata sul territorio nazionale dell'imballaggio?			
Se il soggetto è obbligato al versamento del Contributo Ambientale vengono inoltrate le Dichiarazioni periodiche al CONAI relative agli imballaggi secondo le periodicità stabilite? ESENTE: contributo ambientale complessivo per singolo materiale fino a 26,00 euro ANNUALE: contributo ambientale complessivo per singolo materiale fino a 310,00 euro TRIMESTRALE: contributo ambientale complessivo per singolo materiale fino a 31.000,00 euro MENSILE: contributo ambientale complessivo per singolo materiale oltre 31.000,00 euro -> <i>presentazione modello 6.1 per ogni singolo materiale – le periodicità possono essere diverse per singolo materiale</i>			

Organismo di Vigilanza e reati ambientali: applicazioni operative

Se la società è produttrice di imballaggi ha adempiuto agli obblighi relativi al riciclaggio, recupero e ripresa degli imballaggi usati (scelta tra adesione a uno dei consorzi di filiera, organizzazione autonoma o messa in atto di un sistema cauzionale)?			
SETTORE TERRE E ROCCE DA SCAVO			
Durante l'attività lavorativa vengono eseguiti scavi con produzione di terre e rocce			
Vengono utilizzate nel medesimo sito di produzione (escluse dalla disciplina rifiuti) o portate in siti diversi?			
Provengono anche da siti contaminati? (sono rifiuti!)			
Provengono da siti non contaminati e vengono considerate sottoprodotto?			
Se considerate sottoprodotto hanno le seguenti caratteristiche: non devono provenire dall'interno della perimetrazione di siti contaminati (se è contaminato anche il terreno, non solo la falda); devono garantire il rispetto dei requisiti di qualità ambientale e merceologici specificati; non devono richiedere la necessità di preventivo trattamento o trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti di qualità ambientale; non devono contenere elementi estranei come rifiuti e materiali derivanti da demolizioni			
Vengono eseguite le analisi per caratterizzare le terre e rocce da scavo? Colonne A e B della Tab. 1, All. 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 ed ev. test di cessione?			
Chi si occupa dell'effettuazione delle analisi e con che tempistiche?			
La destinazione del materiale viene scelta in base al rispetto dei parametri delle colonne A e B: A - Verde pubblico, verde privato, zona residenziale o agricola A+B+cessione - Commerciale o industriale A- Impianti industriali in sostituzione dei materiali di cava A+B+cessione - Impianti industriali in sostituzione dei materiali di cava per conglomerati bituminosi e cementiti			
Il deposito provvisorio del materiale ha durata massima di 1 anno (salvo progetti VIA o IPPC □ 3 anni)? Chi ne verifica il rispetto?			
Sono compilati per ogni scavo i seguenti moduli di legge: <u>Elaborato progettuale (Mod. A)</u> – consente di fornire le indicazioni minime per la gestione delle terre e rocce da scavo (va consegnato prima del rilascio dei titoli abilitativi a carattere urbanistico-edilizi) <u>Documento di trasporto (Mod. B)</u> - consente di gestire la fase del trasporto delle terre e rocce da scavo (va sempre compilato, accompagna il materiale nello spostamento, tutela i soggetti coinvolti, agevola i controlli); <u>Dichiarazione di avvenuto utilizzo (Mod. C)</u> - consente di ottemperare alla “certezza dell'utilizzo” (va sempre compilato al termine dei lavori); <u>Dichiarazione di non sottoposizione ad indagine ambientale (Mod. D)</u> – consente di gestire le terre e rocce da scavo nei “casi particolari” (va consegnato prima del rilascio dei titoli abilitativi a carattere urbanistico-edilizi)			
Chi si occupa della compilazione e dell'archiviazione?			
BONIFICHE SITI CONTAMINATI'			
3 GESTIONE ACQUE REFLUE			
3.1 APPROVIGIONAMENTO IDRICO			
L'azienda utilizza acqua fornita dal locale acquedotto?			
L'impresa è in regola con il pagamento dei canoni?			
L'azienda utilizza acqua fornita da pozzo?			
L'impresa ha effettuato la denuncia dei pozzi presso le competenti autorità (provincia e regione di appartenenza)?			
L'impresa ha ottenuto la concessione all'emungimento?			
È stato installato il misuratore di portata delle acque emunte?			
3.2 ACQUE REFLUE			
Sono presenti scarichi di acque reflue?			
È stato chiesto ed ottenuto il provvedimento autorizzatorio?			
Il provvedimento autorizzatorio è valido (non è ancora decorso il quadriennio di efficacia)?			
Le prescrizioni contenute nell'autorizzazione vengono rispettate?			
L'impresa svolge analisi sulla qualità delle acque scaricate?			
Le analisi effettuate comprendono tutti i parametri analitici rappresentativi dello scarico?			
Le acque reflue scaricate contengono gli inquinanti indicati in tabella 5 e/o 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06?			
Lo scarico rispetta i limiti di legge?			
L'azienda esegue la rideterminazione del Canone?			
1.1. Sono presenti acque meteoriche (o di dilavamento o di prima pioggia) scaricate o immesse direttamente in acque sotterranee (Vedere PTA Regionale)			
È presente un impianto di trattamento delle acque di prima pioggia? (non obbligatorio per legge, ma consigliato)			
L'azienda pratica la diluizione degli scarichi			
Vengono effettuati scarichi nel suolo, nel sottosuolo o nelle acque sotterranee?			
Sono presenti scarichi di acque reflue urbane o industriali per i quali le acque reflue non sono recapitate in pubblica fognatura bianca o nera?			
L'azienda si è adeguata alla normativa di cui al D.Lgs. n. 152/1999 entro il 13 giugno 2002 e di conseguenza al nuovo D.Lgs. 152/2006?			
L'azienda ha richiesto il nuovo provvedimento autorizzatorio allo scadere della precedente autorizzazione?			
Vi sono stati casi di insediamenti, edifici o installazioni con attività trasferita in altro luogo ovvero di mutamento di destinazione?			
È stata chiesta una nuova autorizzazione allo scarico?			

Organismo di Vigilanza e reati ambientali: applicazioni operative

È stata data comunicazione all'autorità competente delle modifiche in questione?			
Sono presenti acque meteoriche (o di dilavamento o di prima pioggia) scaricate o immesse direttamente in acque sotterranee?			
È presente un regolare pozzetto di ispezione per la misurazione degli scarichi, reso accessibile per il campionamento e situato subito a monte del punto di immissione nel corpo ricettore?			
L'azienda pratica la diluizione degli scarichi?			
Vengono effettuati scarichi nel suolo, nel sottosuolo o in acque sotterranee?			
Sono presenti scarichi di acque reflue urbane o industriali per i quali è stata accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali?			
È osservato il divieto di scarico nel suolo delle sostanze indicate al punto 2.1. dell'allegato V, D.lgs. n. 152/2006?			
Sono presenti eventuali vasche interrato di stoccaggio dei reflui (in attesa della loro asportazione tramite autobotti, quali "rifiuti allo stato liquido")?			
È presente una planimetria aggiornata delle reti idriche e fognature? (può essere importante se c'è una perdita, un foro, che determina degli scarichi vietati sul suolo, nel sottosuolo o nelle acque sotterranee e creare un inquinamento)			
4 EMISSIONI ACUSTICHE			
L'azienda produce emissioni acustiche in ambiente esterno?			
La Regione ha provveduto alla zonizzazione prevista dalla legge?			
Il Comune ha provveduto alla prescritta zonizzazione acustica?			
L'azienda rispetta i valori limite di emissione acustica?			
L'azienda rispetta, comunque, i limiti di accettabilità provvisori previsti dall'art. 6 del D.P.C.M. 1° marzo 1991?			
Qualora trattasi di zona non esclusivamente industriale, sono rispettati oltre che i limiti assoluti provvisori (70dbA diurno e 60 dbA notturno) anche gli ulteriori limiti differenziali (Max diff. tra Rumore ambientale -esterno- e Rumore residuo -interno-			
L'azienda confina con zone acusticamente "eterogenee" (di conseguenza assoggettate a differenti limiti assoluti e differenziali provvisori)?			
Ci sono possibilità di arrecare disturbo ad attività limitrofe?			
L'azienda produce con impianti a ciclo produttivo continuo ed è inserita in zona "non esclusivamente industriale"?			
L'impianto è stato costruito dopo il 17/3/97 (entr. in vig. del D.M. sul criterio differenziale)?			
È rispettato il criterio differenziale (diff. tra livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo) di cui all'art. 2, c. 2, D.P.C.M. 1/3/91 (5 dbA per il periodo diurno e 3 dbA per il periodo notturno)?			
L'azienda effettua controlli periodici sull'intensità delle emissioni acustiche in ambiente esterno verificando il rispetto dei valori limite previsti per la zona nella quale la stessa è inserita?			
Il tecnico che effettua i controlli e redige la relativa Relazione acustica è abilitato in "acustica ambientale"?			
L'azienda esercita un Cantiere temporaneo o mobile?			
Il Sindaco ha emanato prescrizioni particolari ovvero la regione ha emanato prescrizioni particolari al riguardo?			
5 GESTIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA			
Sono presenti delle emissioni in atmosfera (camini)?			
Sono presenti impianti di emergenza (gruppo elettrogeno, by-pass, valvole di sicurezza)?			
Sono presenti emissioni diffuse in atmosfera			
E' disponibile un elenco ed una planimetria con la relativa identificazione di tutte le emissioni in atmosfera?			
Sono presenti tutte le autorizzazioni per le emissioni?			
E' stato verificato lo stato autorizzatorio (condizioni gestionali, comunicazioni, eventuali prescrizioni, frequenza e tipologia dei controlli dei limiti ...)?			
Per le emissioni autorizzate anteriormente al 1988, è stato richiesto il rinnovo dell'autorizzazione?			
E' stata uniformata la tipologia di autorizzazione (ordinaria o in via generale) per il medesimo sito, almeno allo scadere di una delle autorizzazioni n essere?			
Viene compilato il registro delle emissioni?			
Sono disponibili tutte le relazioni ed i certificati di analisi periodici relativi ai controlli delle emissioni in atmosfera?			
Le tecnologie adottate per il contenimento delle emissioni in atmosfera sono le migliori disponibili a costi accessibili			
Quali attività di manutenzione sono previste con quale frequenza per l'impianto di aspirazione e per i filtri?			
E' correttamente compilato il libretto di verniciatura?			
Controfirmato dal legale rappresentante entro il 30 aprile di ogni anno?			
Nel caso vengano sostituiti i prodotti di verniciatura, viene verificata la validità dell'autorizzazione?			
Se non valida si provvede a richiederne la modifica all'APPA?			
Sono previste attività di manutenzione agli impianti di emissioni/ abbattimento?			
con quale frequenza per l'impianto di aspirazione e per i filtri?			
5.1 IMPIANTO TERMICO			
Sono presenti impianti termici in azienda? Di che potenza nominale? < 35 kW (30.000 kcal/ora) > 35 kW (30.000 kcal/ora) > 232 kW (200.000 kcal/ora) > 350 kW (300.000 kcal/ora)			
È presente il libretto di impianto (< 35 kW) o di centrale (> 35 kW) debitamente compilato con tutte le informazioni tecniche riguardo l'impianto? Ne è stata inviata copia agli organi di controllo?			
È stata inviata denuncia dell'impianto all'organo di controllo?			

Organismo di Vigilanza e reati ambientali: applicazioni operative

È stata nominata una persona terza responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto? Esiste un contratto di manutenzione con la ditta installatrice?			
Se sì: Cosa prevede il contratto di manutenzione? Sono previste anche misurazioni? Dove viene archiviata la relativa documentazione?			
Il nominativo del terzo responsabile è riportato in evidenza sul libretto di centrale o di impianto			
Il terzo responsabile ha comunicato entro 60 gg la sua nomina agli organi competenti (Comune se > 40000 abitanti, altrimenti Provincia)			
Vengono effettuate le misurazioni annualmente (biennale se a gas > 8 anni < 35 kW) per la verifica delle emissioni? I risultati vengono riportati sul libretto di centrale/impianto			
Nel caso di rendimento inferiore ai limiti sono state presi provvedimenti?			
Vengono effettuati i controlli di cui all'allegato F (> 35 kW) o G (< 35 kW) (D.Lgs.192/2005) una volta all'anno? Viene compilato e firmato dal responsabile il rapporto conforme all'allegato F o G?			
Se > 100.000 kcal/ora (116 kW) è presente il certificato di prevenzione incendi?			
Se > 350 kW: Qualcuno è in possesso del patentino di abilitazione per la conduzione di caldaie rilasciato dall'ispettorato del lavoro al termine di apposito corso con esame finale?			
6 SOSTANZE PERICOLOSE			
6.1 AMIANTO			
L'azienda è esposta al rischio di concentrazione di fibre di amianto in concentrazioni superiori a quelle di legge? (sono presenti coperture in eternit, parafulmini, coibentature etc. in amianto)			
Sono state effettuate appropriate analisi (V.L. di esposizione della polvere di amianto nell'aria)?			
In ipotesi di analisi positive, ne è stata data Comunicazione alla Regione?			
Qualora la regione abbia disposto la rimozione dell'amianto, l'azienda si è adeguata in tal senso?			
Presso gli immobili è presente amianto floccato o in matrice friabile?			
Il proprietario dell'immobile ha dato la Comunicazione alla USL di competenza?			
Sono rispettate le tecniche di valutazione del rischio, controllo, manutenzione e bonifica nelle strutture edilizie?			
Sono rispettate le normative tecniche per i rivestimenti incapsulanti per la bonifica dei manufatti in cemento-amianto?			
C'è un elenco di apparecchiature/impianti/fluidi contenenti PCB/PCT presenti nel sito?			
Se vengono detenuti degli apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5 dmc, sono stati denunciati all'ARPA?			
La comunicazione di cui sopra è stata rinnovata ogni 2 anni o entro 10 giorni dal verificarsi di cambiamenti del numero di apparecchi contenenti PCB?			
Sono state denunciate le detenzioni o la cessazione d'uso di sostanze o apparecchi contenenti PCB e PCT alla Provincia Autonoma ai sensi del DPR 216/88?			
Sono presenti trasformatori contenenti PCB?			
Se sono presenti tali trasformatori è stata dichiarata alla Provincia il buono stato funzionale e che non presentano perdite di fluidi? (comunicazione del rispetto delle norme tecniche previste, fino a quando non dovranno essere smaltiti nei termini indicati).			
7 SOSTANZE LESIVE DELL'OZONO ATMOSFERICO			
In azienda sono presenti apparecchi contenenti sostanze lesive dell'ozono atmosferico o contenenti "gas serra"?			
Se sì, esistono i libretti di impianto?			
Se sì, esiste un registro con indicati gli apparecchi contenenti sostanze lesive dell'ozono o gas serra ed il quantitativo di sostanze rispettivamente contenuto?			
Il quantitativo contenuto supera i 3 kg? Se sì, vengono controllati periodicamente da ditta specializzata? Impianti con contenuto di gas (allegato A Reg.CE 842/06) > 3Kg (non ermeticamente sigillati) - 1 volta anno; > 30 Kg - ogni 6 mesi; > 300 Kg - ogni 3 mesi + sistema rilevamento perdite)			

Tavola 3 - Reati ambientali: il rischio reato⁴

Superiore immediato	
Responsabile della regola normativa	

IN QUESTA CHECK LIST LA RISPOSTA «SÌ» IMPONE LO STUDIO APPROFONDITO DELLA PROCEDURA, L'ANALISI DELLE EVENTUALI IMPLICAZIONI DI VERIFICA RIFERITE AI COMPORTAMENTI SPECIFICI

Descrizione	Sì	No	Note
Art. 727 bis c.p.			
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette			
Commesso da chiunque, fuori dai casi consentiti:			
- uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta;			
- distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta.			
Per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.			

⁴ Art. 25-undecies, D. Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015 modificato dal D. Lgs. n. 21/2018).

Organismo di Vigilanza e reati ambientali: applicazioni operative

Descrizione	Sì	No	Note
<p>Art. 733 bis c.p. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto Commesso da chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione. Per abita all'interno di un sito protetto si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'art. 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 79/409/CE o qualsiasi habitat naturale o habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE</p>			
<p>D. Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) Art. 137 Violazioni concernenti gli scarichi idrici</p>			
<p>Comma 2: commesso quando le condotte descritte al comma 1 (aprire o comunque effettuare nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continuare ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata), riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto. (Nota: per tale fattispecie si applicano le misure interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del D.lgs. 231/2001).</p>			
<p>Comma 3: commesso da chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1 e 108, comma 4.</p>			
<p>Comma 5, primo periodo: commesso da chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1.</p>			
<p>Comma 5, secondo periodo: commesso quando, relativamente alle condotte descritte al primo periodo, vengono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo allegato 5. Per tale fattispecie si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2 del D.Lgs. 231/2011.</p>			
<p>Comma 11: commesso da chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee). Per tale fattispecie si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2 del D.Lgs. 231/2011.</p>			
<p>Comma 13: commesso da parte di navi od aeromobili che scarichino nelle acque del mare sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purchè in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente</p>			
<p>D.lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) Art. 256 Attività di gestione rifiuti non autorizzata</p>			
<p>Comma 1, lettera a): commesso da chiunque effettua un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 nel caso di rifiuti non pericolosi.</p>			
<p>Comma 1, lettera b): commesso da chiunque effettua un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 nel caso di rifiuti pericolosi.</p>			
<p>Comma 3, primo periodo: commesso da chiunque utilizza o gestisce una discarica non autorizzata.</p>			
<p>Comma 3, secondo periodo: commesso da chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Per tale fattispecie si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2 del D.Lgs. 231/2011.</p>			
<p>Comma 5: commesso da chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti pericolosi.</p>			
<p>Comma 6, primo periodo: commesso da chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'art. 227, comma 1, lettera b).</p>			
<p>D. lgs.152/2006 (Codice dell'Ambiente) Art. 257 messa bonifica dei siti</p>			
<p>Comma 1: commesso da chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'art. 242, il trasgressore viene punito.</p>			
<p>Comma 2: commesso quando, relativamente alle condotte descritte al comma 1, l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.</p>			
<p>D.lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) Art. 258 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari</p>			
<p>Comma 4, secondo periodo: Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico – fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. (Nota: art. 483 c.p.: Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico).</p>			
<p>D.Lgs.152/2006 (Codice dell'Ambiente) Art. 259 Traffico illecito di rifiuti</p>			
<p>Comma 1: commesso da chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento CE 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d) del regolamento stesso. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi</p>			Riguarda il traffico illecito di rifiuti all'interno dell'Unione Europea (spedizioni transfrontaliere)
<p>D.lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) Art. 260 Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti</p>			

Organismo di Vigilanza e reati ambientali: applicazioni operative

Descrizione	Sì	No	Note
Comma 1: commesso da chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.			
Comma 2: commesso quando, relativamente alle condotte descritte al comma 1, si tratta di rifiuti ad alta radioattività. Per tale fattispecie si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2 del D.Lgs. 231/2011. (Nota: se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la presente fattispecie, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.lgs. 231/2001.)			
D.lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) Art. 260 bis Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti			
Comma 6: commesso da chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico – fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.			
Comma 7, secondo e terzo periodo: commesso dal trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Commesso da chi, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico – fisiche dei rifiuti trasportati.			
Comma 8, primo periodo: commesso dal trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda AREA MOVIMENTAZIONE fraudolentemente alterata.			
Comma 8, secondo periodo: commesso dal trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda AREA MOVIMENTAZIONE fraudolentemente alterata, nel caso di rifiuti pericolosi.			
D.lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) Art. 279 La violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione, quando comporti altresì il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa			
Comma 5: nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissioni determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla normativa vigente. (Nota: comma 2 – commesso da chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale, si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione)			
Legge n. 150/1992 Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione – Norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica			
Art. 1, commi 1 e 2 Art. 2, commi 1 e 2 Commesso da chiunque: a) importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite; f) detiene, utilizza per scopo di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione. (Nota: per l'elenco delle specie di fauna e flora in via d'estinzione vedere gli allegati A, B e C del regolamento CE n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive attuazioni e modificazioni).			
Art. 6, comma 4: commesso da chiunque, fatto salvo quanto previsto dalla L. 157/92, detiene esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica			
Art. 3 bis, comma 1: alle fattispecie previste dall'art. 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e) ed l) del regolamento CE n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modificazioni in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati, si applicano le pene di cui al Libro II, Titolo VII, Capo III del Codice penale – "Della falsità in atti".			
Legge n. 549/1993 Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente			
Art. 3, comma 6: cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive			
1. Autorizzazione di impianti che prevedono l'utilizzo delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla legge 549/1993, fatto salvo quanto previsto dal regolamento CE n.3093/1994 (N.B: ad oggi il regolamento CE di riferimento risulta essere il n. 1005/2009 del 16 settembre 2009, che ha sostituito il regolamento CE 2037/2000, che a sua volta aveva sostituito il regolamento CE 3039/94).			
2. Produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla legge n.549/1993 [fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento CE n. 3093/1994]			
Legge n. 202/2007 Inquinamento provocato dalle navi			
Art. 8, commi 1 e 2: inquinamento doloso; art. 9, commi 1 e 2: inquinamento colposo. (Nota 1: per tali fattispecie, escluse quelle di cui all'art. 9, comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2 del D.lgs. 231/2001). (Nota 2: se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la fattispecie riportata all'art. 8, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3 del D.lgs. 231/2001).			